

a debito per
amm. ue prot. pot. del
prot. n. 2850/14
6/6/14



TRIBUNALE di ROMA

Sezione prima civile

Il tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Simonetta Minotti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39056 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2014 posta in decisione all'udienza del 08.02.2016 e vertente

TRA

~~IL RICORRENTE~~ (alias ~~RICORRENTE~~) nato il ~~04.03.1980~~ di nazionalità del Ghana, elettivamente domiciliato in Roma, via Torino 7, presso lo studio dell'avvocato Laura Barberio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
ricorrente

E

Ministero dell'Interno, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, in persona del Ministro pro-tempore,
resistente

e con l'intervento del Pubblico Ministero

Oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ss. mod. riconoscimento della protezione internazionale;

Il giudice,
esaminati gli atti,
premesse:

- che con provvedimento in data 07.04.2014 e notificato il 28.05.2014 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente e rivolta al riconoscimento della protezione, rilevando, nella motivazione della decisione, che la contraddittorietà delle spiegazioni fornite in audizione facevano dubitare della credibilità del richiedente e della veridicità delle sue dichiarazioni, tutto ciò quindi non consentiva di pervenire al riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, che non emergevano circostanze tali da far ritenere che lo stesso in caso di rimpatrio sarebbe esposto al rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del d.lvo n. 251/2007, che non emergevano gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs 25/08;
 - che con ricorso depositato il 11.06.2014 il richiedente ha impugnato il detto provvedimento deducendone l'illegittimità e chiedendo: in via principale, accertarsi il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951, ratificata in Italia con l. 722/54; in via graduata riconoscersi al ricorrente la protezione internazionale sussidiaria; in via ulteriormente graduata, accertarsi la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 19 d.lgs 268/98 e 28 DPR 394/99 per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
 - che il Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale di Roma non si costituiva in giudizio;
 - che in sede di audizione, dinanzi alla Commissione Territoriale, il ricorrente riferiva di appartenere al gruppo etnico Ashanti e, inoltre, dichiarava: "[...]Io sono omosessuale, ho fatto sesso con una persona, qualche giorno dopo questa stessa persona si è sentita male, è andata in ospedale e i medici hanno detto che stava male perchè aveva fatto sesso con un altro uomo.[...] ho avuto la notizia tramite mio fratello e sono fuggito.[...]Mi avrebbero denunciato.[...] l'omosessualità non è accettata in Ghana.[...] c'è una mentalità molto forte che la combatte.[...]Se torno mi uccidono. [...]";
 - che all'udienza del 14.10.2015 il ricorrente ha confermato sostanzialmente le dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale,
 - che, espletata la fase istruttoria (cfr. attestazione psicologica dell' INMP.NIHMP del 19.01.2016 Dr. Maria Cristina Tumiatì, Dirigente Psicologa INMP) la parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 08.02.2016 riportandosi al ricorso;
 - che la causa, trattata nelle forme dell'art. 702 bis c.p.c., è stata trattenuta in decisione all'udienza del 08.02.2016;
- tutto ciò premesso:
- rilevato che non possono sorgere dubbi sull'identità, la provenienza del richiedente dal Ghana atteso che l'amministrazione non ha prospettato alcuna incertezza al riguardo, sia nel provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale, sia all'atto della notifica, sia in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale;
- rilevato che in base alla Convenzione di Ginevra lo status di rifugiato può riconoscersi a colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita integralmente nella direttiva 2004/83/CE e nell'art. 2, comma 1, lett.

e, del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251); considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo "I. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). 2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia."; considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L.vo 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83/CE, "qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: "a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile"; rilevato che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, "in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007", e specificamente alla stregua della considerazione che "secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria", dovendosi ritenere che sia onere dello "straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata" con la conseguenza che "deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi" (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310) atteso che la Corte di Cassazione con sentenza n. 15981/2012 ha deciso nella camera di consiglio che "[...] la sanzione penale degli atti omosessuali di cui all'art. 319 del codice penale senegalese costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva. Sul punto questa Corte si è già espressa con la sentenza n. 16417/2007, pronunciata su analoga richiesta di protezione internazionale di un cittadino senegalese, laddove si è chiarito che per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificatamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione [...] il ricorso va pertanto accolto e la causa rimessa alla Corte di appello di Trieste perchè acquisisca le prove necessarie al fine di accertare o meno la condizione di omosessualità del ricorrente e di accertare quale sia l'attuale situazione legislativa e la condizione degli omosessuali nelle società senegalese [...]". considerato che per accertare quale sia l'attuale situazione legislativa e la condizione degli omosessuali nella società ghanese, debba preliminarmente farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità; atteso che Amnesty International (Trimestrale - N. 32, ottobre 2011) evidenzia: "Il capitolo 6, articolo 104 del codice penale ghanese proibisce la "coniunzione carnale innaturale", definita in modo da includere i rapporti sessuali consensuali fra uomini. Questa clausola promuove la discriminazione, la violenza e la persecuzione di persone sulla base del loro orientamento sessuale e del comportamento sessuale consensuale. L'utilizzo di leggi per arrestare, processare o imprigionare persone a causa di rapporti consensuali privati con persone dello stesso sesso o a causa della loro identità o espressione di genere è una violazione degli obblighi internazionali del Ghana, secondo la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. La stessa Costituzione del Ghana, all'articolo 17, riconosce il diritto alla libertà dalla discriminazione. Inoltre, la Carta africana sui diritti umani e del popolo, ratificata dal Ghana nel 1989, afferma l'uguaglianza di tutte le persone. L'articolo 2 afferma il diritto alla libertà dalla discriminazione, l'articolo 3 garantisce uguaglianza di fronte alla legge e l'articolo 26 delinea il dovere di tutte le persone di non discriminare e di "mantenere relazioni volte a promuovere, salvaguardare e rinforzare il rispetto e la tolleranza reciproci". considerato che il solo fatto della esistenza di norme penali persecutorie, giustifica il riconoscimento dello status di rifugiato, poiché il ricorrente di orientamento omosessuale è costretto a violare la legge penale del proprio paese di

origine e ad esporsi al rischio di persecuzione e a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, come sancito sempre dalla S. Corte (sentenza n. 15981/2012) : " Tale violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante in questa materia, si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta "; ritenuto che, in virtù delle considerazioni sopra esposte, siano configurabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 251 /07; considerato che la natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda principale avanzata da ~~ROMANICHIONE~~ (alias ~~ROMANICHIONE~~) nato il ~~06/04/1978~~ di nazionalità del Ghana annulla il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma del 07.04.2014 e riconosce al ricorrente lo status di rifugiato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Spese compensate.

Roma 03.03.2016

Il giudice
(Simonetta Minotti)

